

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE SUL SITO  
WEB DELLA POLIZIA DI STATO.**

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE N. 13607/2019 EMESSA IN DATA 26-27/11/2019 DAL TAR LAZIO - SEZIONE PRIMA QUATER DI ROMA - SUL RICORSO ANNOTATO AL N. 12810/2019 REG. RIC. PROPOSTO DA TULLO Andrea CONTRO IL MINISTERO DELL'INTERNO + 1

**Per l'annullamento**

**Previa adozione di idonea misura cautelare:**

**a)** Del verbale della commissione **(All.1)** per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del 19 luglio 2019, comunicato nella medesima data all'odierno ricorrente, con cui è stato escluso dal concorso pubblico per 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e pubblicato in gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017, con la seguente motivazione: **“marcati aspetti d'ansia e deflessione del tono dell'umore in soggetto con appiattimento ideo-affettivo”**, ai sensi dell'art. 3, Comma 2, Riferimento tabella 1, punti 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198;

**b)** Del Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13/8/2019, sul sito web istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), che ha APPROVATO “... l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 1...” e “...l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n.2 ...” **(All. 2, 3 e 4)**;

**c)** Di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica nominata per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al Signor TULLO;

**d)** Del provvedimento ove già adottato ma non notificato –del quale si ignorano gli estremi di data e di numero nonché il contenuto di esclusione dello stesso dal procedimento sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;

**m)** Di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura di assunzione.

**PER LA DISAPPLICAZIONE**

del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nell'allegata Tabella I, punto 15 del DM 30/06/2003, n. 198;

**NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO**

del diritto del sig. TULLO ad essere inserito nella graduatoria finale dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, e del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al procedimento di assunzione citato, ed in particolare del diritto ad essere ammesso all'accertamento dei

requisiti attitudinali nonché alla valutazione dei titoli, ed essere così inserito nella relativa graduatoria ed inviato al rispettivo corso di formazione;

## SUNTO DEL RICORSO

Il signor **TULLO Andrea**, nato a Poggiardo (Le) il 06/05/1993, residente in SPECCHIA 73040, Via Gen. Caviglia, n. 30 (C.F. **TLLNDR93E06G751M**), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Pasca del Foro di Lecce, con domicilio digitale [pasca.antonio@ordavvle.legalmail.it](mailto:pasca.antonio@ordavvle.legalmail.it) e domicilio in Roma, Via Belisario 7,, come da procura speciale in atti, con ricorso notificato all'Avvocatura Generale dello Stato, per il Ministero dell'Interno e al controinteressato SPINA **Ciro Luca**, ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma - chiedendone l'annullamento, previa sospensione, degli atti e documenti innanzi indicate, il verbale della commissione **(All.1)** per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del 19 luglio 2019, comunicato nella medesima data all'odierno ricorrente, con cui è stato escluso dal concorso pubblico per 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e pubblicato in gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017, con la seguente motivazione: **“marcati aspetti d'ansia e deflessione del tono dell'umore in soggetto con appiattimento ideo-affettivo”**, ai sensi dell'art. 3, Comma 2, Riferimento tabella 1, punti 15 del D.M. **30/06/2003, n. 198**.

**FATTO** : L'odierno esponente ha partecipato al concorso pubblico indicato in epigrafe, ed ha superato brillantemente la difficoltosa prova pre-sellettiva a test per poter accedere alla fase successiva del concorso.

Dopo il superamento delle prove scritte, affrontava le prove psico-fisiche e successivamente avrebbe affrontato quelle attitudinali, ma la commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, lo dichiarava non idoneo con la seguente motivazione: **“marcati aspetti d'ansia e deflessione del tono dell'umore in soggetto con appiattimento ideo-affettivo”**, ai sensi dell'art. 3, Comma 2, Riferimento tabella 1, punti 15 del D.M. **30/06/2003, n. 198**;

Tale valutazione è stata accolta con una certa sorpresa da parte del TULLO che mai prima di quel momento aveva manifestato problematiche indicate in quel verbale e la circostanza non poteva essere presa con leggerezza dal ricorrente, specie perché una delle sue aspirazioni era

ed è ancora quella di potere divenire agente di Polizia.

Ecco perché immediatamente si è sottoposto ad una valutazione psicologica puntuale ed equilibrata, rivolgendosi a specialisti di altissimo profilo del POLICLINICO UNIVERSITARIO GEMELLI, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, e per l'esattezza a due docenti universitari che, sottoposto ad ogni indagine ed approfondito ogni tema riguardante appunto la valutazione sorprendente della Commissione Medica per l'Accertamento dei Requisiti Psico-Fisici, da un lato lo hanno tranquillizzato in merito alla assenza di alterazioni e disturbi di sorta, e dall'altro lo hanno sostenuto nella sua intenzione di potere richiedere una rivalutazione dell'iniziale risultato.

Nella "Relazione Psicodiagnostica", oggi prodotta **(All. 5)** i due specialisti del GEMELLI, **dopo avere svolto un ..."***...colloquio clinico e somministrati reattivi mentali...***"**, *dopo avere proceduto all'anamnesi completa del paziente (Familiare, Patologica Organica, Psicopatologica, Tossicologica...)"*..., *preso atto che "... il paziente si presenta collaborante, adeguato nei modi e al contesto. Appare lucido, orientato nel tempo e nello spazio..."*, **dando atto che erano stati utilizzati**, a completamento della valutazione del ragazzo, i reattivi mentali del "metodo di Rorschach secondo il *Comprehensive System*" e anche il "MMPI 2", **tracciano un quadro clinico ed umano del TULLO** convincente, lucido e, peraltro, in evidente contrasto con le risultanze dell'impugnato verbale.

**Ed infatti, la preziosa Consulenza ci conferma che**

**a)** "...il Sig. Tullo ha collaborato alle diverse prove con buona comprensione delle istruzioni relative. I questionari di personalità sono stati compilati in modo sufficientemente coerente e completo, non sono stati tralasciati item...";

**b)** "...i protocolli mostrano la tendenza a mostrare aspetti positivi di sé, con un atteggiamento lievemente difeso che fanno interpretare il profilo con cautela", tanto che viene dichiarato con estrema puntualità e con rigore scientifico che "...Al Rorschach CS sono state fomite un numero sufficiente di risposte per consentire inferenze affidabili e sostenere interpretazioni valide";

**c)** Per il TULLO gli specialisti dichiarano "un livello intellettuale buono rispetto alla età...", "...Un'ideazione logica e coerente gli permette di giungere a conclusioni ragionevoli riguardo la relazione tra gli eventi e a mantenere un flusso di associazioni in cui le idee si susseguono in maniera comprensibile...";

**d)** "La chiarezza nella percezione dello stimolo al Rorschach-CS lascia intendere una chiarezza nel mantenere una lettura della realtà corrispondente al dato oggettivo. Il soggetto presenta gli elementi necessari per un corretto esame di realtà";

**e)** "Il soggetto è in grado di produrre risposte condivisibili, aderire alle regole ed adottare comportamenti convenzionali, senza tuttavia mettere da parte la propria individualità", "Il soggetto ha una normale capacità di controllo, quella solitamente attesa in un adulto, inoltre mostra buone risorse per gestire ed affrontare eventi stressanti e questo lo porta ad avere un buon adattamento e tolleranza ed una buona capacità di organizzazione",

**f)** "Il tono dell'umore appare in asse" ... "Per ciò che riguarda il tono emotivo, si evidenzia una grande desiderio di accostarsi a stimoli di natura emotiva e cercarli per sostenere la motivazione" ... "Il soggetto è in grado di controllare, gestire ed esprimere le emozioni, ma a volte tenda invece ad internalizzarle, provando sensazioni negative e/o somatizzazioni.";

**g)** "È in grado di adottare un comportamento sociale ed interpersonale

adeguato ed efficace, che probabilmente lo predispone ad essere considerato dagli altri in modo favorevole”.

**Le conclusioni della relazione, poi, ci rassicurano** e spazzano via ogni dubbio riguardante la capacità del TULLO di potere bene svolgere i compiti d’istituto e personali quale Agente di Polizia di Stato:

**“Dalla valutazione clinica e psicodiagnostica emerge che il Signor Tullo mostra un umore in asse, e non mostra alterazioni né disturbi della forma o del contenuto del pensiero. Si evidenzia assenza di problematiche di dipendenza da sostanze psicotrope esaminate dai test self report. Sono infine presenti a livello emotivo, un'internalizzazione e una minor ricerca dei rapporti con l'altro che comunque appaiono adeguati. Il soggetto dunque appare funzionare bene in vari ambiti della sua vita, anche grazie alle strategie e alle risorse.”.**

La struttura a cui si è rivolto il ricorrente rappresenta un punto di eccellenza, non solo perché è struttura pubblica, composta da Professori di altissimo profilo scientifico e al di sopra delle parti, ma anche perché la visita medica e la sottoposizione ai test, è stata effettuata a prescindere dalla vicenda che oggi ci riguarda.

\*\*\* \*\*

#### MOTIVI DEL RICORSO

### **1) Eccesso di potere per istruttoria inadeguata e per travisamento dei fatti. Violazione di legge per motivazione del provvedimento insufficiente e carente,**

Dal provvedimento non risulta il percorso logico deduttivo con cui la commissione sarebbe giunta alle conclusioni indicate sommariamente e senza alcun riferimento medico.

Sul punto è necessario soffermarsi poiché rappresenta il nodo della questione, ovvero non si può procedere ad una esclusione del candidato senza argomentare e motivare circostanziando gli elementi che hanno condotto alla decisione medesima.

Appare quantomeno anomalo che la commissione si limiti a fornire una frase, che appare quasi “standardizzata”, senza fornire poi elementi oggettivi e motivazionali.

Infatti mentre l’odierno ricorrente produce documentazione redatta da fonti mediche autorevoli e pubbliche, la commissione produce un verbale sottoscritto dal Segretario della Commissione che non è componente della stessa e non ha alcuna competenza scientifica specifica, che “liquida” un candidato ad un concorso pubblico di quella portata e importanza, che potrebbe cambiare radicalmente la vita dell’odierno ricorrente, che da come si evince dagli atti non ha alcuna patologia.

Ed invero, tali atti devono essere adottati nel rispetto dei principi regolanti il corretto esercizio dell’azione amministrativa (art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che ne estendeva la portata allo “svolgimento di pubblici concorsi”). Peraltro, a sommo avviso dello scrivente, neppure una produzione, eventualmente effettuata in sede giudiziale da parte dell’Amministrazione, dei documenti inerenti l’istruttoria svolta potrà soddisfare le esigenze di conoscenza dell’interessato, né potrà determinare l’intangibilità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, non vertendosi in materia di esercizio di potere vincolato da parte dell’Amministrazione procedente.

Lo stesso Tar Lazio (**Ordinanza Collegiale n. 6066/2018, che ha disposto nuovi accertamenti**) ha messo in discussione il giudizio espresso da una analoga commissione di concorso e, di recente, con Ordinanza N. 6156/2018, ha valorizzato convenientemente la valutazione sanitaria del candidato precedente a quella effettuata dall’amministrazione: “...*Vista la documentazione*

*depositata dal ricorrente in data 11.5.2018, da cui risulta che il ricorrente ha effettuato-OMISSIS-in data 1.9.2017, cioè prima dell'accertamento sanitario effettuato dalla Commissione Medica incaricata della visita concorsuale, tenutasi in data 12.9.2017, per cui è contestazione...".*

Nel caso di specie poi, il giudizio espresso dalla commissione non indica una delle cause di esclusione specificamente indicate nella tab. 1 del D.M. n. 198 del 2003, tant'è che il giudizio di inidoneità in contestazione non è fondato sull'accertamento di una specifica patologia, espressamente riportata nel citato D.M. 30 giugno 2003, n. 198, e risulta totalmente incoerente e, comunque, non consente di comprendere i motivi per i quali gli aspetti caratteriali sopra indicati siano in grado di rendere "il soggetto non idoneo" – sotto il profilo dei requisiti fisici previsti dal D.M. n. 198 del 2003 (e non, dunque, attitudinali) – "al servizio nella Polizia di Stato", come confermatoci dal Tar Lazio sez. I Ter - con sentenza n.7184/2012.

Il TAR LAZIO ha di recente affrontato proprio un caso simile quando ha emesso il seguente "principio di diritto": ***"il giudizio teorico relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati."*** (Tar Lazio sez. I bis sent. n. 4231/2017).

Peraltro, l'odierno ricorrente è disposto a sottoporsi a qualunque visita e presso qualunque medico che eventualmente il collegio riterrà di voler incaricare.

### **2) eccesso di potere, per sviamento di potere e/o per manifesta ingiustizia, per contraddittorietà della motivazione, per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.**

Le figure sintomatiche indicate in epigrafe, nel caso di specie si ravvedono tutte, poiché chi ha notificato l'atto non solo non apparteneva alla commissione esaminatrice e non aveva le competenze mediche e scientifiche richieste, ma vi è di più, al candidato viene consegnata una nota prestampata priva di ogni efficacia giuridica.

La manifesta ingiustizia si ravvisa nel comportamento della commissione, che si limita ad eliminare il candidato, senza sottoporlo ai test attitudinali previsti per il profilo di agente della Polizia di Stato.

All'uopo non è da meno la mancata istruttoria da parte del Ministero dell'Interno, volta a ripercorrere le attività della commissione, oggettivarle e circostanziarle al fine di addivenire all'emanazione di un formale provvedimento amministrativo, composto dagli elementi essenziali che lo rendono efficace e produttivo di effetti giuridici pregnanti.

Quello che emerge in maniera chiara ed incontrovertibile è che ci troviamo di fronte ad un semplice verbale di notifica, da una parte, mentre dall'altra documentazione medica, redatta da fonti qualificate e pubbliche che ritengono non esserci alcuna patologia: allora quantomeno il dubbio che il ricorrente abbia subito un freno alle proprie e legittime aspettative deve essere preso in considerazione. Quantomeno dare la possibilità di essere risottoposto compiutamente e approfonditamente alle stesse prove che valutino oggettivamente ed obiettivamente la situazione fisica del ricorrente.

Sembrerebbe una decisione presa in maniera superficiale e affrettata, sintomatica dell'atto oggi impugnato, che è evidentemente riassuntivo e privo dei contenuti minimi previsti dalla legge.

Ciò in quanto anche tali atti dovevano essere adottati nel rispetto dei principi regolanti il corretto esercizio dell'azione amministrativa ex art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che ne estende la portata allo "svolgimento di pubblici concorsi".

Dal provvedimento notificato, sia per i modi che per i contenuti, si evidenzia l'automaticità dell'esclusione in applicazione della disciplina concorsuale.

### **3) Illegittimità Derivata.**

Dalla stessa illegittimità degli atti impugnati per come innanzi meglio esplicitato, ne consegue la

illegittimità del decreto n. Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13/8/2019, sul sito web istituzionale [www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it), che ha APPROVATO "... l'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n. 1...", e "...l'elenco finale dei 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato n.2 ...", nella parte in cui ovviamente non valuta la posizione dell'odierno ricorrente.

Le conclusioni erano le seguenti:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in via cautelare disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ammettendo il ricorrente al corso di formazione con riserva nelle more di essere sottoposto nuovamente alle procedure concorsuali, ripartendo da dove sono state interrotte o in subordine ammetterlo alla conclusione delle prove concorsuali o ancora in subordine sottoporlo alle prove mediche con professionisti super partes.

Voglia inoltre disporre lo svolgimento di ulteriori approfondimenti, preordinati alla verifica dell'effettività e del fondamento del giudizio di idoneità, ordinando un rinnovato accertamento dello stesso da effettuarsi presso il Policlinico Militare "Celio", con sede in Roma, o presso altre strutture a esclusiva discrezione dell'On.le TAR adito.

Riconoscendo il diritto del TULLO a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al procedimento di assunzione citato, ed in particolare del diritto ad essere ammesso all'accertamento dei requisiti attitudinali nonché alla valutazione dei titoli, ed essere così inserito nella relativa graduatoria ed inviato al rispettivo corso di formazione

Con espressa richiesta di ascolto in sede di deliberazione di istanza cautelare.

NEL MERITO

annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.

In Via Istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Collegio adito voglia acquisire dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento e, in particolare, gli atti e documenti non in possesso del ricorrente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presunta controversia.

Si dichiara, ad ogni effetto di legge, che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che lo stesso è sottoposto al pagamento del Contributo Unificato in quanto afferente alla materia del pubblico impiego.

Si evidenzia, infine, che l'odierno esponente è stato informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e che all'uopo ha autorizzato il sottoscritto procuratore al trattamento degli stessi.

**Iscritta la causa a ruolo con n. 12810/2019, Sezione Prima Quater, all'udienza cautelare del 26/11/2019 la causa veniva riservata per la decisione e veniva decisa con l'Ordinanza Collegiale del TAR LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZIONE PRIMA QUATER, n. 13607/2019 (Ricorso N. 12810/2019) del 26/11/2019, depositata in Cancelleria il 27/11/2019, che così decide :**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

RILEVATO che parte ricorrente avversa con l'odierno ricorso il giudizio di non idoneità per "marcati aspetti d'ansia e deflessione del tono dell'umore in soggetto

con appiattimento ideo-affettivo”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, Riferimento tabella 1, punti 15 del D.M. 30/06/2003, n. 198, con consequenziale esclusione dalla menzionata procedura selettiva, espresso dalla Commissione competente per l’accertamento dei requisiti psico-fisici nell’ambito del concorso pubblico di cui all’oggetto;

VISTE le contrarie deduzioni allegate dall’interessato;

CONSIDERATO necessario, al fine del decidere in ordine alla domanda cautelare introdotta in ricorso, disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno della predetta condizione;

RITENUTO di incaricare al riguardo il Policlinico Militare di Roma – che provvederà a mezzo di una commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

RITENUTO altresì di indicare in proposito i seguenti criteri:

- l’Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l’Amministrazione dovranno essere avvertite dell’operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio;

RILEVATO che con il ricorso parte ricorrente ha gravato anche la graduatoria definitiva della procedura concorsuale chiamando in causa solo un controinteressato e ritenuto, pertanto, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio;

CONSIDERATO, a tal proposito, di poter autorizzare, ricorrendone i presupposti, la notifica per pubblici proclami, in relazione all’elevato numero di contraddittori necessari, mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell’interno di un sunto del ricorso e gli estremi della presente decisione con l’indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incombenza la parte ricorrente dovrà provvedere, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l’ulteriore termine

perentorio di giorni 15 (quindici) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

RITENUTO di fissare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 18 febbraio 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), DISPONE la verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

ORDINA alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

FISSA il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla Camera di consiglio del 18 febbraio 2020.

MANDA alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF - Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore  
Antonio Andolfi, Consigliere - **L'ESTENSORE IL PRESIDENTE**  
**Mariangela Caminiti Donatella Scala - IL SEGRETARIO**

\* \* \* \* \*

Tanto premesso si procede, ai sensi degli artt. 150 e 151 cod. proc. civ. e 52, comma 2 cod. proc. amm., alla notifica per pubblici proclami di quanto precede mediante la pubblicazione sul sito WEB della Polizia di Stato.

In ossequio a quanto disposto dal TAR **si produce l'Allegato 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13/8/2019 .**

Si allega e si chiede la pubblicazione di:

**All. 1 - Sunto del ricorso;**

**All. 2 - Ordinanza del TAR LAZIO – Roma, n. 13607/2019;**

**All. 3 Allegato 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13/8/2019;**

**Roma, 28 novembre 2019.**

**Avv. Antonio PASCA**